

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali”**

**Bando unico regionale 2021**

## **INDICE**

Premessa

### **Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 6.2.01**

1. Riferimenti normativi
2. Beneficiari e condizioni di ammissibilità
3. Avviamento dell'attività imprenditoriale di impresa extra-agricola in zona rurale e fase di realizzazione del Piano di Sviluppo aziendale
4. Spese ammissibili, e condizioni di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale
5. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari
6. Risorse finanziarie
7. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
8. Criteri di priorità della domanda di sostegno
9. Criteri di precedenza

### **Sezione II - Procedimento e obblighi generali**

10. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
11. Controlli
12. Vincoli di destinazione
13. Obblighi informativi
14. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
15. Disposizioni finali

### **Elenco Allegati**

Allegato 1 Elenco zone D

Allegato 2 Definizione di microimprese e piccole imprese di cui all'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014

Allegato 3 Gestione flussi finanziari e modalità pagamento

Allegato 4 Perimetrazione delle aree interne della Regione Emilia-Romagna

Allegato 5 Relazione tecnica di progetto

Allegato 6 Relazione descrittiva ex D. Lgs. n. 33/2013

Allegato 7 Dichiarazione sostitutiva titolo di studio posseduto

Allegato 8 Dichiarazione sostitutiva in merito a disoccupazione/sottoccupazione/percezione reddito di cittadinanza/indennità NASpI

Allegato 9 Referenti territoriali

Allegato 10 Riduzioni

Allegato 11 Dichiarazione imposta di bollo

Allegato 12 Dichiarazione valore immobiliare

Allegato 13 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA

Allegato 14 Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 159/2011

Allegato 15 Dichiarazione sostitutiva relativa alla gestione previdenziale ricoperta

## **PREMESSA**

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali” per l’anno 2021.

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 6 come azione di supporto all’inclusione sociale, alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico delle zone rurali.

Gli interventi sono finalizzati a favorire l'avviamento, da parte di singole persone fisiche, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di impiego nelle "Aree rurali con problemi di sviluppo" (zone D), contribuendo positivamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.

I progetti devono quindi risultare coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali, come descritti al paragrafo 8.2.6. “M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” del PSR.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

### **Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 6.2.01**

#### **1. Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 10.1 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2020)6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1219 del 21 settembre 2020;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 19;

- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti

(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

## 2. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Il presente bando è rivolto a:

- persone fisiche che avviano una impresa individuale esercente attività extra-agricole;
- persone fisiche che assumono la responsabilità civile e fiscale di società di persone esercente attività extra-agricole.

Per potere aderire al presente bando il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti e rispettare le seguenti condizioni:

- avere età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
- essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;
- presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale e proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente bando;
- risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata, secondo le precisazioni di cui al successivo paragrafo 10.1.;
- prevedere o possedere la sede legale ed operativa dell'impresa in area rurale con problemi di sviluppo (zone D), quali definite nell'Allegato 1 al presente bando. Lo status di **“azienda ricadente in area rurale con problemi di sviluppo”** è rispettato quando sia la sede legale che quella operativa ricadono all'interno dell'area rurale con problemi di sviluppo.

Per essere ammessi al sostegno dovrà inoltre ricorrere alternativamente una delle seguenti condizioni:

- prevedere la creazione di un'impresa extra-agricola, **nella forma di ditta individuale, oppure assumere la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente attività extra-agricola**, che rientri nella definizione di “micro impresa” ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, intesa come un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Le condizioni per la valutazione del presente requisito sono riportate nell'Allegato 2 al presente bando, e dovrà essere comunicata qualsiasi variazione dovesse incidere su tali presupposti;
- essere già titolare di un'impresa extra-agricola, **nella forma di ditta individuale, oppure possedere la responsabilità civile e fiscale di società di persone esercente attività extra-agricola**, che rientri nella definizione di “micro impresa” ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, intesa come un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Le condizioni per la valutazione del presente requisito sono riportate

nell'Allegato 2 al presente bando, e dovrà essere comunicata qualsiasi variazione dovesse incidere su tali presupposti. Per le imprese già esistenti l'aiuto potrà essere richiesto solamente in caso di avvio di ulteriore attività mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per l'avvio di nuova attività si farà riferimento alla integrazione del codice Ateco evidenziata nella partita IVA e/o nella iscrizione alla Camera di Commercio (ove obbligatoria).

La responsabilità civile e fiscale di società di persone si intende acquisita ove il richiedente il beneficio rispetti i seguenti requisiti, non potendo risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa:

- essere socio che abbia anche la rappresentanza della società, e che eserciti altresì l'amministrazione della medesima;
- per le società di persone, il richiedente deve possedere la maggioranza sia delle quote conferite che essere destinatario della maggioranza degli utili riconosciuti.

Per impresa extra-agricola si intende l'impresa che **non** esercita le attività previste all'art. 2135 del codice civile. In particolare, in caso di esercizio di una pluralità di attività, l'esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria.

L'esercizio di impresa extra-agricola, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 821 della Legge n. 208/2015, è riconosciuto anche ai soggetti che intendono esercitare la libera professione, **purché in forma individuale**.

Non sono ammissibili le attività d'impresa e gli investimenti nei seguenti settori:

- Produzione e commercio di armi e munizioni;
- Gioco d'azzardo: case da gioco e imprese equivalenti;
- Rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico.

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre impegnarsi a proseguire l'attività intrapresa per almeno **due anni** a decorrere dal saldo del premio, fermo restando comunque il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ai sensi della L. R. n. 15/1997. Nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del beneficiario non sono consentite operazioni di modifica della titolarità o di conduzione dell'impresa.

Il richiedente il beneficio, sia esso persona fisica che avvia una impresa individuale o che faccia parte di una compagine societaria, dovrà avere una posizione previdenziale regolare (possedendo la regolarità contributiva).

In particolare, in fase di istruttoria sulla domanda di sostegno sarà effettuata la verifica sulla posizione previdenziale generale. A tal fine verrà richiesta la gestione previdenziale di riferimento (se già avviata). Tale verifica verrà effettuata anche in fase di liquidazione sia dell'anticipo che del saldo.

Per le società di persone in cui i soci assolvono in proprio all'obbligo contributivo, la richiesta di verifica di regolarità sarà effettuata su ciascun socio.

A tal fine dovrà essere presentato in fase di domanda, in fase di richiesta di anticipo ed in fase di richiesta di pagamento a saldo, la dichiarazione sostitutiva di cui all'**allegato 15**, relativa alla posizione previdenziale ricoperta dal richiedente il beneficio e dagli eventuali soci, ove presenti.

La non regolarità contributiva costituirà elemento ostativo all'ammissibilità e alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento.

### **3. Avviamento dell'attività imprenditoriale di impresa extra-agricola in zona rurale e fase di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale**

#### **3.1 Avvio di nuova impresa**

L'inizio del processo di avviamento dell'attività imprenditoriale è identificato nel momento di apertura della partita IVA, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di comunicazione dell'atto di concessione del premio.

Il processo di avviamento dell'attività imprenditoriale comprende altresì ulteriori fasi, anch'esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l'iscrizione alla CCIAA (ove necessaria) e l'iscrizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano di sviluppo aziendale (PSA). La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio e comunque conclusa entro due anni dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del premio.

Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina la decadenza della domanda e della relativa concessione.

#### **3.2 Integrazione nuova attività in imprese già esistenti**

Per nuova attività rispetto a quella già esercitata si intende attività economica mai praticata prima della domanda di sostegno, codificata da un nuovo codice Ateco, rispetto a quello già svolto. L'elenco dei codici Ateco è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.istat.it/it/archivio/17888>.

L'avvio di una nuova attività in impresa già operativa, è identificato nel momento della richiesta di integrazione di nuova attività nella partita IVA già esistente, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di comunicazione dell'atto di concessione del premio.

Il processo di avviamento della nuova attività imprenditoriale comprende altresì ulteriori fasi, anch'esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l'integrazione delle attività in CCIAA (ove necessaria) e l'eventuale ridefinizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano di sviluppo aziendale (PSA). La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio e comunque conclusa entro due anni dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del premio.

Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina la decadenza della domanda e della relativa concessione.

#### **4. Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale**

Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per *spese materiali ed immateriali*, purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate:

- costi di predisposizione e realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del progetto, quali forniture, spese per materiale o piccoli investimenti fisici collegabili al progetto);
- costi di informazione e comunicazione (quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo);
- realizzazione siti web, nell'ambito dell'importo massimo di Euro 2.000,00;
- acquisizione di hardware o software nel limite del 20% dell'importo del premio purché funzionali e riconducibili all'attività avviata;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa;
- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi, eccetto la manutenzione ordinaria. Con riferimento a tale fattispecie dovrà essere allegato idoneo titolo di proprietà o di possesso dell'immobile, regolarmente registrato secondo le disposizioni fiscali vigenti;
- nuovi canoni di affitto, locazione e/o dei ratei del mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente pagati nel periodo di vigenza del PSA stesso, secondo le specifiche di cui al punto 5) del paragrafo 10.6 "Istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'aiuto";
- rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di vigenza del PSA;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali che non siano, in entrata ed uscita, produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- investimenti funzionali alla vendita delle produzioni aziendali.

Affinché il progetto sia ammissibile, il PSA dovrà dimostrare che il premio sia integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda. Tale verifica verrà effettuata in sede di istruttoria di ammissibilità sulla base delle previsioni del beneficiario.

In sede di accertamento della effettiva e corretta implementazione del PSA le spese complessivamente sostenute per l'attuazione dello stesso dovranno risultare di importo pari o superiore a quello del premio percepito sulla base dei documenti di spesa che dovranno essere allegati alla domanda di pagamento finale. Tutti gli importi computati a tale scopo si intendono al netto di IVA.

Non sono considerate spese correlate allo sviluppo aziendale quelle relative a beni di consumo/fattori di produzione ad utilità semplice.

## **5. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari**

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese già sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA, quali onorari di professionisti e consulenti;
- è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
- risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi.

Non risulteranno inoltre ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;
- spese per macchinari, attrezzature ed impianti usati;
- spese di noleggio attrezzature;
- prestazioni volontarie aziendali di manodopera;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 al presente bando, o spese collegate a fatture non indicanti CUP o indicazione equipollente, operazione di riferimento e dati relativi al bando e domanda di sostegno.

Non è possibile, inoltre, attivare il presente tipo di operazione in abbinamento ad altre misure del PSR 2014 – 2020.

## **6. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad **Euro 1.693.985,00**.

## **7. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili**

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio con un valore corrispondente ad Euro 20.000,00, e comunque nei limiti di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea sugli aiuti *de minimis*.

L'aiuto non è cumulabile con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa per la realizzazione del progetto di sviluppo.

È data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo. In questo caso il premio rimane comunque definito in Euro 20.000,00.

Qualora la spesa ammissibile sia inferiore a 20.000,00 Euro, sia in fase di ammissibilità che di liquidazione, non potrà essere riconosciuto alcun premio anche se il PSA risulti completamente realizzato.

Ciascun richiedente può presentare un solo progetto, anche riguardante più tipologie di spese.

## 8. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Gli interventi che rientrano nelle tipologie precedentemente descritte, presentati dal richiedente verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

	Criteri di selezione	Criteri di priorità	Punteggio attribuibile	
caratteristiche del beneficiario		1. <b>iniziativa di soggetto giovane</b> (età inferiore ad anni 35 al momento della domanda) o <b>di imprenditoria femminile</b>	5	
		2. <b>impresa con sede legale ed operativa ricadente in area interna</b>	3	
		3. <b>soggetto che abbia conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o universitario da meno di tre anni *</b>	diploma di scuola media superiore	3
			laurea triennale	5
			laurea magistrale o specialistica	8
		4. <b>soggetto in condizione di disoccupazione o percettori di integrazioni al reddito</b>	disoccupato tra uno e due anni al momento della domanda	5
			Disoccupato tra due e tre anni	7,5
			Disoccupato oltre 3 anni	10
			Componente nucleo familiare percettore Reddito di cittadinanza	3
			Sotto occupazione: lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro ma percettori di sostegno al reddito	2
			Sotto occupazione: sospesi a zero ore	2
			Percettore di indennità NASpI	10
		5. <b>minore reddito:</b> determinato in base al valore ISEE (per il calcolo	ISEE < 7.500 €	10
7.500 = ISEE <10.000 €	8			

		si veda il paragrafo 10.2)	10.000 = ISEE < 17.000 €	6
			17.000 = ISEE < 20.000 €	4
			20.000 = ISEE < 25.000 €	3
			25.000 = ISEE < 30.000 €	2
			30.000 = ISEE < 35.000 €	1
<b>caratteristiche del PSA</b>	6.	<b>rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi</b>	spese per adeguamenti della sede al fine di migliorarne l'efficienza energetica, ridurne i consumi, spese con incidenza positiva sull'impatto ambientale dell'attività prevista punti se spesa correlata alle suddette azioni > 20% spesa complessiva PSA al netto IVA	3
	7.	<b>ricadute positive in termini di occupazione</b>	per ogni addetto impiegato oltre il titolare (nuovo contratto t. indeterminato)	5
			addetto appartenente a categoria protetta <b>[lavoratori iscritti al collocamento mirato per disabili di cui alla L. 68/99]</b>	8
	8.	<b>settore di attività, con particolare attenzione al livello di innovatività del progetto</b>	Ambiente: imprese operanti nel settore delle Tecnologie per l'Ambiente e servizi collegati basati anche sull'ICT. In particolare la progettazione, o implementazione di tecnologie e servizi rivolti all'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse – materie prime, acqua – alle riduzioni delle emissioni di gas serra, di rifiuti, della tossicità e in generale di inquinamento	10
			Energia: imprese operanti per l'introduzione/diffusione di tecnologie energetiche e servizi collegati basati sull'ICT (es. la produzione di energie sostenibili, il relativo utilizzo ad alto grado di efficienza)	10

			Automazione: imprese operanti nello studio/utilizzo/diffusione di tecnologie per l'automazione, in particolare attività riguardanti la “realtà aumentata” (per es: configurazione 3D, Ambientazione virtuale, Prototipazione virtuale) M2M – Machine to machine (per es: integrazione tra linee di produzione/robotica e sistemi IT), IoT – Internet delle cose e Smart grid (per es.: rilevazione da sensori di anomalie impianti/reti di distribuzione, Meter reading, Energy management, Facility management), Interazione uomo – macchina (per es.: interfaccia di controllo impianti/macchinari, Leap motion per gestione in ambito industriale), Stampa 3D	10
			Ambito sociale = impresa servizi operante in ambito sociale (esempio: assistenza anziani, bambini, diversamente abili)	5
			Sviluppo turistico del territorio. Imprese il cui ambito operativo può avere incidenza positiva per lo sviluppo turistico del territorio in cui operano	2
			Attività di lavorazione delle produzioni del territorio con particolare riferimento a quelle agricole, forestali e prodotti del bosco e sottobosco	3
			innovatività = se c'è un brevetto posseduto dal richiedente l'aiuto	20

*\* i tre anni decorreranno per il titolo di studio di scuola media superiore dalla chiusura dell'anno scolastico di conseguimento del titolo di studio. Per il titolo di studio universitario dalla data esatta di conseguimento*

Le condizioni collegate ai criteri di priorità afferenti alle caratteristiche del beneficiario e identificate con i numeri 1), 3), 4) e 5) devono essere possedute alla data di presentazione della domanda.

La priorità di “**azienda ricadente in area interna**” sarà riconosciuta quando sia la sede legale che l'eventuale sede operativa ricadono all'interno dell'area interna. Per le zone riconosciute Area interna si rinvia all'Allegato 4 al presente bando.

I punteggi collegati alle caratteristiche del PSA verranno attribuiti in relazione a quanto espressamente riportato nel PSA stesso.

Per essere ritenuta ammissibile la domanda dovrà conseguire un punteggio complessivo pari ad almeno **7 punti**.

Per quanto riguarda le ricadute in termini di occupazione, sarà necessario in sede di domanda di saldo dimostrare l'avvenuta occupazione di addetti, pena la revisione del punteggio, che potrà pertanto incidere nella graduatoria in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. Qualora dalla suddetta revisione il progetto sia collocato in posizione non utile ai fini del finanziamento si procederà alla revoca della concessione.

## 9. Criteri di precedenza

A parità di punteggio sarà utilizzato come criterio di precedenza il valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio riferito all'ordine temporale dell'inserimento della domanda a SIAG (numero AGREa).

## Sezione II - Procedimento e obblighi generali

### 10. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

#### 10.1 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul presente bando del tipo di operazione 6.2.01 potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del **15 settembre 2021**, pena l'inammissibilità.

Esse dovranno essere presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).

La procedura generale di presentazione delle domande dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, è disponibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> alla pagina "banca dati della documentazione".

È ammessa la presentazione da parte di ciascun richiedente di una sola domanda.

La domanda per la concessione dell'aiuto è **soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo**, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a Euro 16,00, fatte salve eventuali modificazioni) è assicurato mediante l'annullamento e conservazione in originale della marca da bollo, apposta sull'Allegato 11 al presente bando, che farà parte integrante della domanda di aiuto. L'annullamento si attuerà apponendo la data di sottoscrizione del modulo, lasciando evidente tuttavia il **numero identificativo (seriale)**.

In fase di istruttoria sarà effettuato il controllo del contrassegno mediante il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Inoltre in fase di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario avrà l'obbligo di mostrare l'originale della marca da bollo, per un definitivo riscontro.

Per l'iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole è necessario rivolgersi ad un CAA abilitato dalla Regione Emilia-Romagna e i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

Il fascicolo dovrà essere in formato digitale, secondo le previsioni della determina del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroindustriali n. 19019 del 28 novembre 2016, avente ad oggetto "Regolamento regionale 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell'allegato A approvato con determinazione 15462/2012", e successive modifiche ed integrazioni.

Considerata la particolarità dell'operazione si specifica che in fase di domanda il fascicolo dovrà essere costituito dai dati personali, con la presenza del documento di identità e del codice fiscale del richiedente il beneficio.

Nel fascicolo anagrafico dovrà altresì risultare compilato lo specifico quadro relativo alla "dichiarazione semplificata" del richiedente il beneficio di cui al D. lgs. n. 159/2011 per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011.

## **10.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità:

- Piano di Sviluppo Aziendale contenente gli aspetti finanziari e progettuali dell'investimento (Allegato 5). Dovranno essere evidenziate, con una disaggregazione per voce di costi, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il progetto: trattandosi di un premio forfettario per l'avvio di imprese extra-agricole, non è necessaria la presentazione di preventivi, ma dovranno essere esplicitate le spese previste, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 10.6 "Istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'aiuto";
- Relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato 6 al presente bando;
- Progetto definitivo eventualmente composto di disegni/layout;
- Dichiarazione relativa alla condizione di essere impresa di dimensione micro, con riferimento alla disciplina ed al *format* riportati nell'Allegato 2. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere reinoltrata al Servizio competente alla gestione della domanda, ogniquale volta le condizioni in capo al richiedente dovessero modificarsi;
- Dichiarazione di avvenuto adempimento relativo al pagamento dell'imposta di bollo (Allegato 11);
- Per i progetti con interventi su immobili, dovrà essere allegato idoneo titolo di

proprietà o di possesso dell'immobile, regolarmente registrato secondo le disposizioni fiscali vigenti. La durata del titolo di possesso dovrà avere una durata pari ai vincoli di destinazione previsti per il presente bando;

- Eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo di studio posseduto (Allegato 7);
- Eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla condizione di disoccupazione, percettore di Reddito di cittadinanza, Percettore di NASpI (Allegato 8);
- Calcolo dell'ISEE "standard" rilasciata da INPS in corso di validità (nel caso si richieda il riconoscimento del punteggio attribuito). In presenza di rilevanti variazioni del reddito è possibile presentare il cosiddetto ISEE corrente, in corso di validità;
- per gli affitti/locazioni/acquisti di immobili previsti dal PSA, il valore degli stessi dovrà comunque essere oggetto di quantificazione preventiva e a tale scopo la previsione potrà basarsi sulla "Banca dati delle quotazioni immobiliari" dell'Agenzia delle Entrate; tale valore dovrà essere espresso in apposita dichiarazione sostitutiva (Allegato 12);
- nel caso di richiesta del beneficio da parte di persona fisica già facente parte di una società di persone, sarà necessario allegare dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (ove presente) (**allegato 13**), nonché dichiarazione sostitutiva di tutti i soci costituenti la società, al fine per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011 anche in capo a tutti i componenti la compagine sociale (**allegato 14**);
- Dichiarazione relativa alla posizione previdenziale ricoperta dal richiedente il beneficio e dagli eventuali soci, ove presenti (**allegato 15**);

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi, e dovranno pertanto essere allegate, a seconda delle tipologia di intervento: Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), eventuali ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente, eventuale permesso di costruire, eventuale autorizzazione rilasciata dal SUAP di competenza.

### **10.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria**

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale competente. Detta istruttoria dovrà concludersi entro il **14 gennaio 2022** ed è finalizzata:

- a) all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- b) all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie. In sede di istruttoria potranno essere richiesti formalmente al soggetto richiedente chiarimenti e precisazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente bando. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda **non saranno presi in considerazione** ai fini della valutazione.

Sarà effettuata altresì una verifica di almeno il 5% delle dichiarazioni relative alla non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, con interrogazione del casellario giudiziario (carichi pendenti e sentenze passate in giudicato).

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi e precedenza spettanti sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA, oltre ad effettuare i necessari controlli sul rispetto del "*de minimis*" e per escludere eventuali doppi finanziamenti. In esito alle predette verifiche si provvederà alla eventuale rimodulazione del premio fino alla concorrenza del limite "*de minimis*" o all'esclusione.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del premio concedibile, ed indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il numero di domanda, con indicate le relative motivazioni, sulle quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Servizi Territoriali competenti trasmettono entro il **1 febbraio 2022** al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari i suddetti atti.

A seguire, la graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Competitività alle imprese agricole e agroalimentari entro il **4 febbraio 2022**. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e rese disponibili anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna. **È esclusa ogni altra comunicazione formale.**

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile del Servizio Competitività alle imprese agricole e agroalimentari della

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (tel. 051 5274319 – email: agrsail@regione.emilia-romagna.it – pec: agrsail@pec.regione.emilia-romagna.it); mentre i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali sono riportati all'Allegato 9.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale.

Sulla base della graduatoria regionale, i Servizi Territoriali competenti procederanno all'adozione degli atti di concessione del premio nei limiti della disponibilità finanziaria, fermo restando che l'ultimo progetto collocato in posizione utile al finanziamento, seppur parziale, sarà comunque finanziato integralmente. Negli atti di concessione saranno evidenziate eventuali prescrizioni connesse al progetto.

#### **10.4 Tempi di realizzazione del progetto**

Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 24 mesi.

I progetti dovranno essere ultimati entro due anni dalla comunicazione dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a detti termini.

#### **10.5. Erogazione del premio relativo al tipo di operazione 6.2.01**

Il premio sarà erogato **obbligatoriamente** in due *tranche*:

- la prima, pari al 30% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio. Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
- la seconda, pari al 70% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA, e solo in presenza di avvenuta richiesta del citato anticipo del 30%.

La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà risultare emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

Alla richiesta di anticipo dovrà essere allegata dichiarazione relativa alla posizione previdenziale ricoperta dal richiedente il beneficio e dagli eventuali soci, ove presenti

**(allegato 15).**

Non potranno comunque essere effettuate erogazioni a beneficiari che si trovino in stato di insolvenza o di procedure concorsuali, quali liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.

A tale riguardo preliminarmente ad ogni erogazione verranno effettuati d'ufficio dai Servizi Territoriali i necessari controlli.

### **10.6 Istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'aiuto**

Entro i 30 giorni successivi alla data ultima per la realizzazione del progetto, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento finale secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del progetto, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 14.2 del presente bando.

**Non si potrà procedere al pagamento finale corrispondente al 70% del premio in assenza di pagamento dell'anticipo, come esplicitato nel precedente paragrafo 10.5.**

In fase di domanda di pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, secondo le seguenti prescrizioni:

- in presenza di richiedente il beneficio costituito da ditta individuale di nuovo avvio: inserimento dei dati inerenti alla Partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio. In caso di situazione di esenzione, dovrà essere presente autocertificazione dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla CCIAA ai sensi della L. 77/97 art. 2, comma 3. Nel fascicolo anagrafico dovrà altresì risultare compilato ed aggiornato lo specifico quadro relativo alla "dichiarazione semplificata" di cui al D. lgs. 159/2011 per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011;
- in presenza di richiedente il beneficio facente parte di società di persone di nuovo avvio: inserimento nella parte documentale dematerializzata della dichiarazione da cui siano evidenti i dati inerenti alla Partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio. In caso di situazione di esenzione, dovrà essere presente autocertificazione dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla CCIAA ai sensi della L. 77/97 art. 2, comma 3 in capo alla società. Nel fascicolo anagrafico dovrà altresì risultare compilato lo specifico quadro relativo alla "dichiarazione semplificata" di cui al D. lgs. 159/2011 per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011;
- in presenza di richiedente il beneficio costituito da ditta individuale o socio di società di persone già avviate: inserimento nella parte documentale dematerializzata di copia di presentazione della richiesta di integrazione della Partita IVA e della iscrizione alla Camera di Commercio (ove obbligatoria). In caso di situazione di esenzione, dovrà essere presente altresì autocertificazione

dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla CCIAA ai sensi della L. 77/97 art. 2, comma 3. Nel fascicolo anagrafico dovrà altresì risultare compilato lo specifico quadro relativo alla "dichiarazione semplificata" di cui al D. lgs. 159/2011 per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011.

Si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente bando e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di presentazione del rendiconto finale;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario dell'aiuto;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario dell'aiuto;
- **le fatture abbiano indicato il CUP, o indicazione equipollente**, operazione di riferimento e dati relativi al bando e domanda di sostegno.

Ciò premesso contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e della regolarità degli interventi effettuati:

1. relazione relativa allo stato finale dei lavori, con allegata eventuale documentazione fotografica; la relazione dovrà inoltre evidenziare il numero di **partita IVA acquisita/modificata**, numero di iscrizione REA alla Camera di Commercio (ove obbligatoria);
2. copia dei giustificativi di spesa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato dal MPAAF saranno ritenute ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba), Carta di credito e/o Bancomat, nonché modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, secondo quanto previsto dall'Allegato 3;
3. copia estratti conto bancari;
4. estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente, individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista, quali ad esempio a seconda della tipologia di intervento: Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), eventuali ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente, eventuale permesso di costruire, eventuale autorizzazione rilasciata dal SUAP di competenza;
5. verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PSA;

6. documentazione relativa ai pagamenti dei nuovi canoni di affitto/locazione e/o dei ratei del mutuo effettuati nel periodo di vigenza del PSA. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal presente bando;
7. ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PSA;
8. eventuale ulteriore documentazione specificatamente richiesta nell'atto di concessione;
9. nel caso di richiesta del beneficio da parte di persona fisica già facente parte di una società di persone, sarà necessario allegare dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (ove presente), (allegato 13) nonché dichiarazione sostitutiva di tutti i soci costituenti la società, al fine per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011 anche in capo a tutti i componenti la compagine sociale (allegato 14);
10. dichiarazione relativa alla posizione previdenziale ricoperta dal richiedente il beneficio e dagli eventuali soci, ove presenti (**allegato 15**).

La rendicontazione deve essere supportata da un riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa.

Inoltre si specifica che in sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

**Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.**

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

### **10.7 Varianti**

È ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati;

- modifica della tipologia degli investimenti approvati.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto e deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata **almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del progetto, pena l'inammissibilità.**

Il Servizio Territoriale competente si riserva l'approvazione della variante proposta alla luce dei contenuti tecnici ed in funzione della verifica della permanenza delle condizioni che hanno condotto alla concessione dell'aiuto.

## **11. Controlli**

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e degli appositi manuali procedurali approvati da AGREA.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
3. "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

## **12. Vincoli di destinazione**

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione, per i cinque anni successivi a decorrere dal saldo del premio, così come disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

## **13. Obblighi informativi**

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto, ove compatibile, nella deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

## **14. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni**

### **14.1 Riduzioni**

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni ed esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, saranno applicate le percentuali di riduzione del sostegno riportate nell'Allegato 10 al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del premio sarà applicata una sanzione pari all'1% del premio concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del progetto e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del premio.

### **14.2 Revoche e sanzioni**

I premi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 14.1 per il ritardo di 25 giorni di calendario nella protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto e dall'Allegato 10 al presente bando;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del premio comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le riduzioni di cui al punto 14.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

## **15. Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare a quelle che regolano il procedimento amministrativo, ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.